



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Prot. n° 4132
Cl. 37.13.01/24.4

Roma, 8 MAR 2018

All'Ing. Pier Francesco Pinelli
Commissario straordinario dell'INDA
indafondazione@legpec.it

Al Cons. Antonio Mezzera
Delegato al Controllo sulla gestione
finanziaria dell'INDA
sezione.controllo.entis@certediconcert.it

Al Collegio dei revisori dei conti
dell'INDA
indafondazione@legpec.it

Al dott. Paolo D'Angeli
Direttore generale del bilancio
mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Decreto interministeriale 1 marzo 2018 – Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico – approvazione dello Statuto.

Si trasmette copia conforme del decreto ministeriale 1 marzo 2018 concernente l'oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Donatella Ferrante)



Il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE
"ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO"

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, che ha disposto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, modificando la denominazione in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n.171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89";

VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2015, recante "Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e individuazione delle strutture del Ministero, titolari dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza";

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

VISTO il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante "Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernenti i compiti e l'organizzazione della fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, che prescrive le modalità di approvazione dello Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico";





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

VISTO lo Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico", approvato con decreto interministeriale del 14 febbraio 2014;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 5 febbraio 2016, con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico" ed è stato contestualmente nominato, per la durata di un anno a decorrere dalla data del medesimo provvedimento, l'ing. Pier Francesco Pinelli quale Commissario straordinario della Fondazione per l'esercizio dei poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, nonché delle funzioni del Sovrintendente;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 5 febbraio 2016, che ha assegnato al Commissario straordinario, tra gli altri compiti, la revisione dello Statuto, avendo riguardo ai seguenti due obiettivi: la ridefinizione degli organi e delle relative competenze e la previsione di una progettazione teatrale che tenga conto dei teatri di pietra presenti sul territorio nazionale;

VISTA la nota prot. n. 16 del 16 novembre 2016, con la quale il Commissario straordinario ha inviato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo lo schema del nuovo Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico", adottato con delibera n. 14 del 15 novembre 2016;

VISTI i pareri della Direzione generale spettacolo e del Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente espressi con nota prot. n. 15085 del 5 dicembre 2016 e nota prot. n. 18782 del 15 dicembre 2016;

VISTA la relazione del 27 gennaio 2017, concernente gli esiti della riunione a cui hanno partecipato la Vice Capo di Gabinetto Vicaria, i rappresentanti della Direzione generale spettacolo, il rappresentante dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Commissario straordinario della Fondazione;

VISTA la nota prot. n. 3031 del 1 febbraio 2017, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'acquisizione della controfirma del Ministro concertante, il decreto interministeriale recante l'approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico";

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 2 febbraio 2017, con il quale l'incarico del Commissario straordinario della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico" è stato prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 5 agosto 2017, in considerazione dei tempi connessi all'iter procedimentale di approvazione delle modifiche statutarie e della conseguente necessità di assicurare continuità all'attività della Fondazione, con particolare riferimento alla programmazione delle rappresentazioni classiche per la stagione 2017 ed alla prosecuzione della gestione onde consentire la ricostituzione degli organi statuari;





Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

VISTA la nota prot. n. 39731 del 10 marzo 2017, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha restituito non controfirmato il citato decreto interministeriale, recante l'approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico", formulando alcune osservazioni e richieste di integrazioni e modifiche in ordine al testo statutario proposto dal Commissario straordinario della Fondazione;

VISTA la nota prot. n. 260-3353-VARIE/4459 del 20 marzo 2017, con la quale l'Ufficio legislativo economia del Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso ulteriori considerazioni in ordine al testo statutario proposto dal Commissario straordinario della Fondazione;

VISTA la nota n. 5750 del 5 maggio 2017, con la quale la Direzione generale spettacolo, condividendo le osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dall'Ufficio legislativo economia del Ministero dell'economia e delle finanze, ha chiesto al Commissario straordinario della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico" di voler emendare il testo statutario, recependo le suddette osservazioni;

VISTA la delibera commissariale n. 19 del 12 maggio 2017, con la quale il Commissario straordinario della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico" ha approvato la nuova versione dello Statuto, rivisto alla luce delle indicazioni impartite dalla Direzione generale spettacolo con la citata nota n. 5750 del 5 maggio 2017;

CONSIDERATO che la nuova versione dello Statuto, di cui alla delibera commissariale n. 19 del 12 maggio 2017, sostituisce il testo statutario attualmente vigente, approvato con decreto interministeriale del 14 febbraio 2014;

CONSIDERATO, pertanto, che trova applicazione l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, il quale prevede che lo Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico" sia approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

RAVVISATA l'esigenza di acquisire i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla nuova versione dello Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico", approvato con delibera commissariale n. 19 del 12 maggio 2017;

VISTA la nota prot. n. 260-3353-VARIE/9191 del 19 giugno 2017, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo economia, acquisite le valutazioni del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla nuova versione dello Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico", ai fini dell'ulteriore corso dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 7872 del 25 luglio 2017, con la quale la Direzione generale spettacolo, a seguito di approfondimenti tecnici intercorsi con i competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha chiesto al Commissario straordinario della Fondazione di emendare il suddetto testo statutario, al fine di renderlo maggiormente coerente alla norma primaria, con particolare riferimento alla specificità delle funzioni propulsive di indirizzo





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

proprie del Consigliere delegato e alle attribuzioni di concreta programmazione caratteristiche del Sovrintendente;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, con il quale l'incarico del Commissario straordinario della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico" è stato ulteriormente prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto della Fondazione e alla ricostituzione dell'organo ordinario di amministrazione e, comunque, non oltre il 3 febbraio 2018;

VISTA la delibera n. 27 del 28 luglio 2017, con la quale il Commissario straordinario della Fondazione ha adottato la nuova versione dello Statuto che recepisce le indicazioni fornite dalla Direzione generale spettacolo con la nota prot. n. 7872 del 25 luglio 2017;

VISTA la nota prot. n. 260-3353-VARIE/13242 del 20 settembre 2017, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio legislativo economia, acquisite le valutazioni del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla nuova versione dello Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico", di cui alla delibera commissariale n. 27/2017;

VISTA la nota prot. n. 29607 del 5 ottobre 2017, con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel trasmettere la predetta nota prot. n. 260-3353-VARIE/13242 del 20 settembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio legislativo economia, ha nel contempo segnalato la necessità di una verifica delle nuove disposizioni statutarie alla luce della recente normativa di cui al decreto legislativo n. 117/2017;

VISTA la nota prot. n. 10256 del 17 ottobre 2017, con la quale la Direzione generale spettacolo ha comunicato all'Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo le proprie valutazioni in ordine alla compatibilità del nuovo testo statutario della Fondazione con il suddetto decreto legislativo n. 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore;

VISTA la nota prot. n. 32375 del 2 novembre 2017, con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha comunicato il proprio nulla osta all'inoltro dello schema statutario, di cui alla delibera commissariale n. 27 del 28 luglio 2017, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'acquisizione del previsto parere;

VISTA la nota prot. n. 32786 del 6 novembre 2017, con la quale l'Ufficio di Gabinetto ha chiesto il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in ordine al testo dello Statuto di cui alla delibera commissariale n. 27 del 28 luglio 2017;

VISTA la nota prot. ULM_FP 0002491 P del 5 dicembre 2017, con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha segnalato la necessità che all'articolo 9, comma 1, lettera a), dello Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico", di cui alla delibera commissariale n. 27 del 28 luglio 2017, venga esplicitamente previsto anche il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, così come prescritto dal decreto istitutivo della Fondazione medesima;





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

VISTA la nota prot. n. 12087 del 29 dicembre 2017, con la quale la Direzione generale spettacolo ha chiesto al Commissario straordinario della Fondazione di emendare il testo statutario, recependo la segnalazione formulata dall'Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTA la delibera n. 29 del 3 gennaio 2018, con la quale il Commissario straordinario della Fondazione ha adottato la nuova versione dello Statuto che recepisce tale segnalazione;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'approvazione dello Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico", come deliberato dal Commissario straordinario della Fondazione in data 3 gennaio 2018;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, lo Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico", deliberato dal Commissario straordinario data 3 gennaio 2018, annesso al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Roma, ²⁷ MAR. 2018

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO

IL MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Al sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
si attesta che la presente copia composta di n. 5 fogli
è conforme all'originale.
Roma, il 5/03/2018





FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (INDA)

STATUTO

Al verbale n. 10 del 2000, 25.12.2000, n. 445
si allegava in fotocopia composta di n. 15 fogli,
è conforme all'originale.
Roma, il 09/03/2018




96100 Siracusa C.so Matteotti, 29 - tel. 0931487200 - fax 0931487220/10
00198 Roma Viale Regina Margherita, 306 - tel. 0644292627 - fax 0644252441

Cod. Fiscale 80000530891 - P.IVA 01189340894 info@indafondazione.org pec: indafondazione@iespec.it





FONDAZIONE I.N.D.A. onlus
 Protocollo in Uscito num: 2
 Data Protocollo: 03/01/18



Delibera del Commissario Straordinario n°29

Roma 3 gennaio 2018

Visto il D.Lgs 29 gennaio 1998, n. 20, recante la trasformazione in Fondazione dell'ente pubblico Istituto Nazionale del Dramma Antico;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.33, recante modifiche ed integrazioni al DL 29 gennaio 1998 n. 20, concernenti i compiti e l'organizzazione della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico";

Visto il Decreto Ministeriale Mibact UDCM n. 76 del 5 febbraio 2016, che scioglie gli organi statutari della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico e nomina il sottoscritto Pier Francesco Pinelli Commissario Straordinario della stessa Fondazione per la durata di un anno, prorogata senza soluzione di continuità al 5 agosto 2017 dal Decreto Ministeriale Mibact n.58 del 2 febbraio 2017 e ulteriormente prorogata fino all'approvazione "el nuovo Statuto della Fondazione e alla ricostituzione dell'organo ordinario di amministrazione e, comunque, non oltre il 3 febbraio 2018, con il decreto Ministeriale Mibact n. 334 del 27 luglio 2017;

Visto, in particolare, l'art.2 del suddetto D.M. n. 76/2016 che stabilisce che "il Commissario Straordinario (...) assicura in particolare la revisione dello Statuto, avendo riguardo soprattutto al seguenti due obiettivi (I) ridefinizione degli organi e delle relative competenze; (II) previsione di un progetto teatrale che tenga conto della rete dei teatri di pietra sul territorio nazionale";

Visto l'art.2 del decreto DG-S 29 aprile 2016 n. 202 che dispone l'obiettivo per il Commissario Straordinario di formulare la proposta di revisione dello Statuto entro e non oltre il secondo semestre di attività;

Vista la Delibera del Commissario straordinario n. 14, prot. 15 del 15 novembre 2016, recante l'approvazione della proposta di Statuto;

Vista la nota Mibact UDCM n. 2411 del 27 gennaio 2017, recante "modifiche statutarie" relative alla proposta di Statuto di cui al punto precedente;

Vista la nota Mibact UDCM Gabinetto n. 3031 del 1 febbraio 2017, di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del Decreto Interministeriale concernente l'approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione INDA;

Vista la nota Mibact DGS n.5750 del 5 maggio 2017, recante "revisione modifiche statutarie" conseguenti all'espressione del parere degli uffici competenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente

96100 Siracusa C.so Matteotti, 29 - tel. 0931487200- fax 0931487220/10
00198 Roma Viale Regina Margherita, 306 - tel. 0644297627 - fax 0644252441

Cod. Fiscale 80000530891 - P.IVA 01189340894 info@indafondazione.org pec: indafondazione@legpec.it



MW



alle modifiche statutarie e che, preso atto di tali considerazioni, richiede di recepire alcune osservazioni emendando il testo dello Statuto oggetto del suddetto decreto interministeriale;

Vista la Delibera del Commissario straordinario n. 19 del 12 maggio 2017, recante l'approvazione della proposta di Statuto recependo quanto indicato dalla suddetta nota Mibact DGS n.5750;

Considerata la nota Mibact DGS n.7872 del 25 luglio 2017, recante "Modifiche allo Statuto della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico" che informa circa l'assenza di osservazioni sulla proposta di Statuto da parte degli uffici competenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e richiede di recepire alcune osservazioni conseguenti agli accertamenti tecnici effettuati per l'acquisizione del concerto da parte del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione emendando conseguentemente il testo della proposta di Statuto deliberata in data 12 maggio 2017;

Vista la Delibera del Commissario straordinario n. 27 del 28 luglio 2017, recante l'approvazione della proposta di Statuto recependo quanto indicato dalla suddetta nota Mibact DGS n.7872;

Considerata la nota Mibact DGS n.12087 del 29 dicembre 2017 recante "Modifiche allo Statuto della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico" che informa dell'intervenuta approvazione, in data 20 settembre 2017, della proposta di Statuto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rende nota la segnalazione da parte dell'ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di apportare un ulteriore breve emendamento all'art. 9, comma 1, lettera a) dello Statuto e richiede altresì di emendare conseguentemente il testo dello Statuto precedentemente approvato;

DELIBERA

- di approvare la proposta di Statuto ivi allegata, emendata recependo quanto indicato nella suddetta nota Mibact DGS n.12087 del 29/12/2017;
- di inviare tempestivamente al Ministero per i beni le attività culturali ed il turismo la nuova proposta di statuto assieme alla presente delibera di approvazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Pier Francesco Pinelli
Pier Francesco Pinelli

Allegato 1: Statuto della Fondazione INDA



96100 Siracusa C.so Matteotti, 29 - tel. 0931487200 - fax 0931487220/10

00198 Roma Viale Regina Margherita, 306 - tel. 0644292627 - fax 0644252441

Cod. Fiscale 80000530891 - P.IVA 01189340894 Info@Indafondazione.org pec: indafondazione@legpec.it



FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (INDA)
STATUTO

Articolo 1

(Costituzione, denominazione e sede)

1. La Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico è costituita per trasformazione dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, ai sensi dell'art 1 del D. Lgs. 29 gennaio 1998, n.20, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.33.
2. La Fondazione è sottoposta alle disposizioni del D. Lgs. 29 gennaio 1998; n. 20, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, del Codice Civile, delle disposizioni di attuazione del medesimo, delle leggi speciali e del presente Statuto.
3. La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
4. La Fondazione fa uso nella denominazione e nel segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
5. La Fondazione ha sede legale in Roma, sede amministrativa e operativa in Siracusa e può stabilire una o più sedi operative distaccate ove eventualmente richiesto d'In sviluppo degli scopi istituzionali.
6. La Fondazione svolge la sua attività al Teatro Greco di Siracusa e negli altri siti archeologici, teatri, auditorium ed altri luoghi di livello culturale idoneo al raggiungimento degli scopi istituzionali di valorizzazione della cultura classica, sia in Italia che all'estero, ed è regolata oltre che dal presente Statuto, dai regolamenti interni e, per quanto non espressamente previsto in detti atti, dal Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
7. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 2

(Scopi Istituzionali)

1. La Fondazione ha le seguenti finalità:
 - a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le Regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonché di altre attività culturali e artistiche ad esso relative e collegate;
 - b) provvedere alla produzione e alla rappresentazione dei testi teatrali greci e latini perseguendo i seguenti obiettivi prioritari:
 - i. organizzare il ciclo delle rappresentazioni classiche presso il teatro greco di Siracusa;
 - ii. rappresentare i propri spettacoli nei teatri di pietra italiani, ampliando progressivamente il numero delle rappresentazioni e dei teatri, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dando priorità alla partecipazione alle manifestazioni che permettano il più ampio recupero dei costi;
 - iii. promuovere la rappresentazione dei propri spettacoli presso altri ambienti di particolare rilievo culturale, in Italia ed all'estero;



777



- iv. curare l'organizzazione di rassegne e manifestazioni presso altri teatri di pietra italiani;
- c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati della Fondazione;
 - d) curare l'archivio e la biblioteca, favorendone la consultazione anche a mezzo degli strumenti informatici e telematici, al fine di costituire un Archivio Informatico della Fondazione;
 - e) provvedere al mantenimento e allo sviluppo delle attività espositive e delle attività museali dell'I.N.D.A. con sede in Siracusa;
 - f) provvedere al mantenimento e allo sviluppo dell'Accademia del Dramma Antico "Giusto Monaco" e "Fernando Balestra";
 - g) provvedere, in linea con i programmi scientifici approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'organizzazione di convegni e altre attività di studio e di ricerca sui temi della classicità greca e latina e sul teatro classico;
 - h) attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli Istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne curate dall'INDA o organizzate da terzi, tra cui il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo Acreide;
 - l) promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina;
 - ll) agevolare la partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorire, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni e associazioni culturali, scuole e università;
 - k) promuovere la più ampia diffusione delle proprie attività e del proprio patrimonio storico culturale anche a livello comunitario e internazionale.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e in ogni sua attività, principale od accessoria, persegue le proprie finalità secondo criteri di Imprenditorialità e nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, della gestione e dei vincoli di bilancio.
 3. La Fondazione può, previa autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact), partecipare a società di capitali o promuoverne la costituzione, purché dette società abbiano finalità ed oggetto sociale conformi o collegati ad una delle finalità istituzionali della Fondazione medesima; la Fondazione può altresì svolgere attività commerciali e altre attività accessorie per le quali potrà promuovere, anche d'intesa con altri soggetti pubblici e/o privati, la costituzione di società, consorzi e di altri tipi di persone giuridiche, ovvero parteciparvi, sempre in conformità agli scopi istituzionali. Le società di capitali non potranno avere ad oggetto lo svolgimento di compiti statutariamente attribuiti al Sovrintendente.
 4. Nel caso in cui la Fondazione eserciti un'attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
 5. La Fondazione potrà effettuare operazioni economiche, immobiliari e mobiliari, e svolgere attività commerciali quando secondarie e strumentali rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, comunque, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero vigilante. Gli utili e gli avanzi di gestione, da qualunque operatività derivanti, dovranno essere reinvestiti unicamente a servizio delle attività della Fondazione.
 6. E' fatto espresso divieto di distribuzione degli utili.



Handwritten signature or initials.



Articolo 3
(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di cui è proprietaria e può essere incrementato da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da Enti o privati al patrimonio stesso.
2. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire Legati.
3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome, nonché della sua denominazione storica. Essa può consentire o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali alle sue finalità, secondo le modalità e i limiti che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto con preferenza ad altri enti non lucrativi, pubblici o privati, che operino con finalità di sviluppo di spettacolo, arte, letteratura o attività culturali analoghe o collegate a quelle della Fondazione, ovvero ad altri Enti con fini di pubblica utilità, sentito al riguardo il parere vincolante del Mibact.

Articolo 4
(Privati)

1. Oltre lo Stato, la Regione Siciliana e il Comune di Siracusa, possono concorrere a sostenere la Fondazione altri soggetti privati, Italiani ed esteri convenzionalmente indicati in questo Statuto come "privati".
2. I privati sono persone fisiche o giuridiche, enti riconosciuti e non riconosciuti, nonché società che assicurano apporti economici, finanziari o di servizi alla Fondazione e si possono distinguere in "Fondatori" e "Sostenitori".
3. Sono "Fondatori" quei soggetti che concorrono all'incremento del patrimonio definito all'art. 3 in misura che non può essere inferiore all'8 % e non può superare il 40%; il limite inferiore si riduce ulteriormente al 5% nei casi in cui i partecipanti siano soggetti che già partecipano alla Fondazione. Tale contributo può essere corrisposto in un massimo di tre rate annuali consecutive.
4. I Fondatori oltre all'apporto al patrimonio iniziale devono partecipare alle spese di gestione per una durata non inferiore a quattro anni. L'entità e la durata del versamento devono essere stabiliti in una dichiarazione d'obbligo resa nella forma pubblica.
5. Sono "Sostenitori" quei soggetti che sostengono le attività della Fondazione concorrendo alle spese di gestione anche in parte fornendo apporti di servizi la cui quantificazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il contributo minimo alle spese di gestione che i privati Fondatori o Sostenitori devono versare viene approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
7. I Fondatori, insieme tra loro, possono designare un rappresentante nel Consiglio d'Amministrazione se raggiungono una partecipazione al patrimonio della Fondazione complessiva non inferiore al 15 %.
8. Il Consiglio di Amministrazione conserva un registro aggiornato dei Fondatori e dei Sostenitori della Fondazione con ogni notizia rilevante relativa.

Articolo 5
(Acquisizione dello Status di Fondatore e di Sostenitore)

1. Possono assumere lo status di Fondatore o di Sostenitore della Fondazione, coloro i quali avendone i requisiti ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda,





- a pena di non accettazione, deve contenere:
- a) la chiara indicazione dello status che si intende assumere e cioè quello di Fondatore o di Sostenitore;
 - b) le notizie necessarie a consentire una perfetta conoscenza della persona fisica, della struttura giuridica ed imprenditoriale della società, della natura e struttura degli enti pubblici o privati;
 - c) l'ammontare delle contribuzioni che i Fondatori intendono destinare a patrimonio e di quelle che, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 4, i privati intendono versare per la gestione;
 - d) l'obbligo ad effettuare i versamenti annuali nei termini che ciascuno soggetto deve precisare; la Fondazione, per esigenze di programmazione e di bilancio, può indicare i periodi dell'anno entro cui le domande devono pervenire ed i versamenti essere effettuati;
 - e) il numero degli anni per i quali viene assunto l'obbligo alla contribuzione per la gestione.
2. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione che può richiedere documentazione integrativa per una completa istruttoria della domanda.
 3. Di ciascuna accettazione di concorso patrimoniale e di copertura delle spese di gestione da parte dei Fondatori, nonché dei diritti, degli obblighi e degli impegni assunti, la Fondazione dovrà dare atto con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
 4. Lo status di Fondatore o di Sostenitore si acquista:
 - a) con la comunicazione di accettazione da parte della Fondazione;
 - b) per i Fondatori con la contribuzione al patrimonio stabilita in base all'art. 4;
 - c) per i Sostenitori, e per i Fondatori che contribuiscono alle spese di gestione, con il versamento della somma dovuta per il primo anno.
 5. Lo status di Sostenitore si perde, senza necessità di alcuna dichiarazione in tal senso da parte della Fondazione:
 - a) ad avvenuto decorso degli anni per i quali il soggetto si è impegnato alle contribuzioni;
 - b) nel caso in cui, decorsi sessanta giorni dal termine previsto per il versamento di ciascun anno, non si sia provveduto al versamento delle somme promesse.
 6. Qualora i soci Fondatori non versino il contributo annuale alle spese di gestione, di cui all'art. 4, comma 4, perdono il diritto di designazione del rappresentante nel Consiglio di amministrazione previsto all'art. 4, comma 7.

Articolo 6 (Organi)

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. I Componenti degli organi della Fondazione non rappresentano coloro che li hanno nominati o designati, né ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali, neppure per interposta persona, né diretti né indiretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali organizzate nel medesimo campo di attività della Fondazione o in settori ad essa collegati.
3. Tutti i componenti degli organi debbono possedere, al momento della nomina e per la durata



P. P.



- della carica, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto MEF 11/11/2011, nonché di professionalità coerenti con lo svolgimento delle funzioni dell'organo amministrativo della Fondazione e secondo quanto specificato nello Statuto. Al momento della nomina, i componenti degli organi della Fondazione sono onerati di produrre tutta la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti.
4. Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica, tramite l'esame dei documenti prodotti, che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di cui al punto precedente. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove, con l'astensione dell'interessato, la sostituzione.
 5. I componenti gli organi della Fondazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
 - a. perdita dei requisiti di partecipazione all'organo
 - b. passaggio in giudicato della sentenza di condanna, o di pronuncia di non doversi procedere per mera intervenuta prescrizione pur essendo stato il fatto accertato, per i reati previsti dall'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, lettere a), b), d); definitività del provvedimento che applica misure di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990, n. 55 o con finalità di terrorismo
 - c. mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificato motivo
 - d. inosservanza dell'obbligo di astensione di cui al comma 6
 - e. ripetute violazioni dell'obbligo di riservatezza di cui al comma 7,Nel caso di cui alle lettere d) ed e) che precedono, la decadenza sarà dichiarata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato, il quale non parteciperà alla votazione finale.
 6. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, i componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio diretto o indiretto ed anche per interposta persona in relazione a prossimi congiunti o di terzi (ivi compresi gli Enti e le società dei quali siano amministratori, sindaci e dipendenti e quelle dalle stesse controllate, che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. In tali casi vige l'obbligo di astensione da discussione e votazione; essi peraltro si considerano presenti ai soli fini della validità della costituzione dell'organo.
 7. I membri degli organi della Fondazione ed il Sovrintendente sono tenuti al rispetto del principio della riservatezza sui fatti inerenti la vita della Fondazione.

Articolo 7
(Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore di Siracusa.
2. Il Presidente:
 - a. ha la rappresentanza legale della Fondazione;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;
 - c. cura il regolare svolgimento delle attività del Consiglio di Amministrazione;
 - d. firma gli atti del Consiglio di Amministrazione e quelli per cui occorra la firma del rappresentante legale dell'Ente;
 - e. presta servizio a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese adeguatamente documentate e sostenute in relazione ai propri compiti istituzionali di rappresentanza





della Fondazione.

3. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere Delegato e, in caso di assenza o d'impedimento anche di quest'ultimo, relativamente ad un Consiglio di amministrazione già convocato, dal consigliere più anziano in carica presente alla seduta.

Articolo 8

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ed è composto:
 - a. dal Sindaco di Siracusa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 33, con funzioni di Presidente;
 - b. da un consigliere designato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con funzioni di Consigliere Delegato;
 - c. da un consigliere designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;
 - d. da un consigliere designato dalla Regione Siciliana;
 - e. da un consigliere in rappresentanza dei Soggetti privati aventi lo status di Fondatori e Sostenitori, qualora questi raggiungano le condizioni previste dagli artt. 4 e 5 del presente Statuto; fino a quando non si sarà verificata tale condizione, il componente di cui alla stessa disposizione è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Gli enti ed istituzioni che ne hanno titolo indicano il nome del consigliere di amministrazione designato entro 30 gg dalla richiesta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante dell'Associazione "Amici dell'I.N.D.A.," come previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 33, in quanto promotrice di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche della Fondazione secondo la volontà originaria dei Fondatori. Il rappresentante è tenuto a rispettare quanto previsto per i componenti degli organi all'art.6, comma 7.
4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Sovrintendente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il Consigliere di cui al comma 1, lettera e) viene designato in una riunione tra tutti i Fondatori e Sostenitori, convocata dal rappresentante dei Fondatori che apporta la maggior contribuzione. Viene designato il candidato che riporta il maggior numero dei voti determinati in relazione alla quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione.
6. La designazione del consigliere di cui comma 1, lettera e), comporta la decadenza del consigliere indicato dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28.8.1997 n. 281 in sostituzione.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quello indicato al primo comma, lettera b), sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca, e con comprovate capacità organizzative.
8. Il componente di cui al punto n. 1 lett. b) è individuato tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative; i componenti di cui al punto 1 lettere b) e



Handwritten signature or initials.



- c) sono nominati sentite le competenti commissioni parlamentari.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, durano in carica quattro anni, decorrenti dalla prima seduta del Consiglio di Amministrazione e ciascun componente può essere riconfermato per non più di due volte.
10. I consiglieri, ad eccezione del Consigliere Delegato, svolgono il proprio incarico a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute adeguatamente documentate.
11. In caso di decadenza o vacanza di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte degli enti o dei soggetti titolari del potere di designazione ed il mandato del componente di nuova nomina viene meno con la scadenza del Consiglio di Amministrazione del quale è entrato a far parte.

Articolo 9

(Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti, dispone di tutti i poteri di cui alla legge istitutiva, tra cui le seguenti funzioni che non possono essere delegate:
- a) delibera, con il voto della maggioranza dei Consiglieri, lo Statuto e le sue successive modifiche da sottoporre all'approvazione con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) su proposta del Consigliere Delegato, definisce gli indirizzi artistico culturali;
 - d) approva i programmi, le attività istituzionali e le iniziative della Fondazione ed assegna i relativi stanziamenti attraverso l'approvazione del budget economico predisposto dal Consigliere Delegato, e le sue eventuali modifiche, corredato da una relazione illustrativa che contiene notizie sulle attività e gli impegni economici e finanziari attivi e passivi della Fondazione, sui programmi di attività artistica, sui ricavi da attività proprie, sulla consistenza del personale a tempo sia indeterminato che stagionale;
 - e) approva la pianta organica del personale inserita nel budget economico e le sue modifiche;
 - f) approva l'istituzione di sedi secondarie;
 - g) delibera sulle operazioni che comportino l'accensione di indebitamento, la prestazione di garanzie o il prestito di risorse finanziarie o analoghi impegni per la Fondazione;
 - h) delibera sull'avvio e/o sulla transazione di contenziosi con importo superiore ai 15.000,00 Euro;
 - i) delibera sulle operazioni di acquisto o vendita di beni immobili;
 - l) approva il Codice Etico, i modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 ed i regolamenti di gestione, su proposta del Consigliere Delegato;
 - k) assegna, nell'ambito dell'approvazione dei modelli organizzativi di cui sopra, sentito il Consigliere Delegato, le deleghe per la gestione delle normative sulla trasparenza e le procedure anticorruzione all'interno dell'organizzazione;
 - l) formula al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la proposta di tre nominativi per la nomina del Sovrintendente;
 - m) determina, con propria deliberazione, sottoposta all'approvazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il trattamento economico spettante al Consigliere Delegato e al



MAF



Sovrintendente, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti. Tale deliberazione sarà oggetto della valutazione di congruità, sulla base del valore ponderale della Fondazione e della peculiarità delle funzioni svolte dagli organi;

- n) propone, con provvedimento motivato, al Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo la revoca del Sovrintendente, per gravi e comprovate ragioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno o quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
 3. Il Consiglio viene convocato dal Presidente di norma con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun amministratore, nonché ai Revisori dei Conti, con telegramma, telefax o posta elettronica, specificando orario, luogo ed argomenti posti all'ordine del giorno.
 4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
 5. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
 6. Il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i componenti del Consiglio e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando il diritto degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritengono sufficientemente informati.
 7. Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, limitatamente a singole questioni e senza diritto di voto, possono essere ammessi a partecipare, su invito del Consigliere Delegato, personale della Fondazione e consulenti esterni. Tutti i soggetti invitati sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'articolo 6, comma 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con sistemi audio-video o anche solo audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di ricevere la documentazione e, comunque, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) siano indicati, nell'avviso di convocazione, i luoghi audio-video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

(Il Consigliere Delegato)

1. Il Consigliere Delegato viene designato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'incarico è rinnovabile. Il compenso del Consigliere Delegato è stabilito con le



MP



modalità descritte all'art.9, comma 1, lettera m).

2. Il Consigliere Delegato è individuato tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative maturate per almeno 5 anni in ruoli manageriali di vertice in enti, istituzioni o aziende.
3. Il Consigliere Delegato ha funzioni deliberative, gestionali e di indirizzo e di controllo, ed, in conformità e nell'ambito dei poteri stabiliti dall'art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 20/1998, così come modificato dal D.Lgs. n. 33/2004, gli vengono assegnate da parte del C.d.A le seguenti deleghe e poteri:
 - a. formula al Consiglio di amministrazione proposte per gli indirizzi artistico-culturali della Fondazione e promuove le linee generali dell'attività della Fondazione;
 - b. predispone il budget economico, le sue eventuali rimodulazioni ed il bilancio di esercizio che vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c. definisce l'organizzazione degli Uffici, cura gli affari legali e societari della Fondazione, determina di concerto con il Sovrintendente le linee guida della comunicazione esterna, predispone i regolamenti interni da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
 - d. predispone la pianta organica del personale a tempo indeterminato, nonché quella del personale stagionale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione nell'ambito del procedimento di budget, recependo e valutando per quest'ultima le proposte del Sovrintendente;
 - e. definisce le linee guida per la ricerca di fondi-provenienti dai privati o da istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali finalizzati alle attività istituzionali della Fondazione;
 - f. gestisce la tesoreria e le attività finanziarie, ricercando tra l'altro le migliori condizioni di finanziamento e predisponendo gli atti relativi alla stipula dei contratti di conto corrente bancario ed ogni altra operazione con banche od istituti di credito;
 - g. provvede a monitorare con periodicità l'andamento della gestione economica ed il rispetto del budget economico, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed attesta la copertura finanziaria delle delibere comportanti spese;
 - h. cura che vengano tenuti i libri e le scritture contabili della Fondazione e cura i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i. dispone, in linea con il regolamento interno, per gli Acquisti ed appalti, l'approvvigionamento dei mezzi strumentali e accessori e dei servizi necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione, stipulando tutti i contratti fino ad una soglia di 70.000,00 Euro per atto, nei limiti del budget economico approvato dal Consiglio di Amministrazione o comunque autorizzati;
 - j. cura i rapporti con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con gli altri Ministeri, con la Regione Siciliana, le Sovrintendenze ai beni culturali e gli organismi nazionali ed internazionali nelle materie di competenza, le richieste di concessioni ed autorizzazioni, contributi e finanziamenti, salvo quanto strettamente non delegabile dal rappresentante legale;
 - k. definisce gli indirizzi dell'attività scientifica e documentale della Fondazione;
 - l. adotta, nei casi di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di quest'ultimo entro trenta giorni successivi all'adozione e, in ogni caso, non oltre il primo Consiglio di Amministrazione utile.





Articolo 11
(Sovrintendente)

1. Il Sovrintendente è nominato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dal Consiglio di Amministrazione, tra persone in possesso di elevato profilo culturale, di riconosciuta esperienza nella gestione dello spettacolo dal vivo e di comprovati requisiti tecnico professionali relativi alle attività della Fondazione.
2. L'incarico al Sovrintendente è conferito dal Presidente con appropriata forma contrattuale a tempo determinato della durata massima di quattro anni ed è rinnovabile. Il compenso del Sovrintendente è stabilito con le modalità descritte all'art.9, comma 1, lettera m).
3. Il Sovrintendente svolge i compiti di coordinamento artistico e opera nell'ambito dei poteri stabiliti dall'art 6, comma 2 del D. Lgs. n. 20/1998, così come modificato dal D. Lgs. n.33/2004 e dallo Statuto, e in particolare:
 - a. elabora e predispone, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti dal Consigliere Delegato ed approvati dal Consiglio di Amministrazione. i programmi di attività della Fondazione che vengono approvati dal Consiglio stesso nell'ambito del processo di approvazione del budget economico;
 - b. dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e con il vincolo del bilancio, l'attività della Fondazione;
 - c. cura l'attività teatrale ed artistica, l'attività scientifica e didattica;
 - d. cura sulla base delle linee guida la comunicazione esterna;
 - e. predispone il budget dei costi delle attività artistiche e propone la pianta organica del personale stagionale in termini di numero, mansioni, competenze e durata dei contratti da sottoporre al Consigliere Delegato per l'inserimento nel budget economico previa verifica della compatibilità finanziaria;
 - f. predispone e sottoscrive i contratti di assunzione del personale, cura la gestione del personale a tempo indeterminato e stagionale; Istruisce e delibera, nei casi previsti dal regolamento organizzativo, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti della Fondazione che violano i doveri d'ufficio, fatti salvi i casi di competenza della commissione di disciplina come previsto dal regolamento organizzativo;
 - g. cura la direzione tecnica della Fondazione, le attività di allestimento e smontaggio del teatro greco di Siracusa e di eventuali altri siti ove avvengano le rappresentazioni, nonché la gestione del teatro greco di Siracusa nel corso della rappresentazione degli spettacoli;
 - h. cura la gestione della biglietteria, ne propone i regolamenti applicativi al Consiglio di amministrazione;
 - i. cura, seguendo le linee guida proposte dal Consigliere Delegato, l'attività di ricerca di soci privati, di raccolta fondi, di ricerca di sponsor;
 - j. al Sovrintendente viene conferita dal Consiglio di amministrazione la delega di Datore di lavoro ai fini delle vigenti leggi di tutela dell'igiene e della sicurezza;
 - k. può essere autorizzato dal C.d.A. nei limiti dei poteri conferiti, a dare procura ad operare a dipendenti della Fondazione che ricoprano posizioni di responsabilità nell'organizzazione;
 - l. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;



MSP



- m. in riferimento ai compiti specificati nel presente articolo ha poteri di spesa fino ad euro 40.000,00, purché vi sia compatibilità con il vincolo del bilancio preventivo e previa attestazione della copertura finanziaria da parte del Consigliere Delegato.

Articolo 12

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo su designazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze che ne indica altresì il Presidente e deve essere composto da iscritti al Registro dei revisori legali.
2. I Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere revocati per giusta causa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo dei conti ed il controllo sull'amministrazione della Fondazione vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato. I Revisori dei Conti, anche individualmente e previo assenso del Presidente, possono compiere atti d'ispezione, di controllo e di verifica, inclusa quella della cassa, redigendo al riguardo apposito verbale.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti può chiedere al Consigliere Delegato elementi in ordine all'andamento della gestione e può richiedere, in forma scritta, al Presidente della Fondazione la convocazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal suo Presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun revisore oppure con telegramma, telex o posta elettronica.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso.
7. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con sistemi audio e/o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso è necessario che:
 - a. sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - b. sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - c. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli interventi potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Articolo 13

(Esperti)

1. Su proposta congiunta del Consigliere Delegato e del Sovrintendente, il Consiglio di Amministrazione può nominare fino ad un massimo di quattro esperti di chiara fama nei seguenti



MA



campi:

- Studio della tradizione classica greca e romana;
 - Produzione ed organizzazione di spettacoli;
 - Promozione e valorizzazione della cultura e del turismo in Italia ed all'estero;
 - Archeologia e/o conservazione e restauro dei monumenti;
 - Comunicazione e media.
2. Gli esperti svolgono compiti di approfondimento teorico, storico, operativo, anche a livello internazionale a vantaggio delle attività di istituto.
 3. Gli esperti si riuniscono di norma ogni tre mesi, su richiesta del Consigliere delegato oppure ogni volta che due di loro ne facciano richiesta. Le riunioni vengono convocate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo e gli esperti vi possono presenziare anche attraverso strumenti e mezzi audio e/o video.
 4. Le minute degli Incontri degli esperti vengono distribuite ai Consiglieri di Amministrazione e pubblicate in sintesi sul sito Internet della Fondazione.
 5. Ai lavori degli esperti possono partecipare il Consigliere Delegato, il Sovrintendente ed un segretario.
 6. Gli esperti restano in carica per la durata del mandato del Consigliere Delegato e prestano la loro opera gratuitamente salvo il rimborso delle spese adeguatamente documentate, secondo massimali disciplinati da un regolamento di cui l'Istituto si dovrà dotare con delibera dell'organo di amministrazione.

Articolo 14 (Personale)

1. La Fondazione effettua le assunzioni di personale di natura non artistica con procedure di selezione che rispettano i principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, trasparenza, parità di condizioni e pubblicità. Nello svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale dipendente, secondo i criteri sopra riportati, la Fondazione garantisce le pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di genere, di nazionalità, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
3. Le variazioni della pianta organica del personale a tempo indeterminato, approvate dal Consiglio di Amministrazione, vengono sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante.
4. Gli incarichi di collaborazione sono adottati dalla Fondazione sulla base del regolamento per gli Acquisti, redatto nel rispetto delle leggi vigenti. In ogni caso, la Fondazione può procedere all'affidamento di incarichi, aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica e culturale, nonché prestazioni artigianali strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni e all'originalità/unicità della prestazione o del prodotto ovvero incarichi libero professionali di natura artistica, culturale, scientifica a professionisti di riconosciuta fama e prestigio, in campo nazionale e/o internazionale, laddove sia prevalente l'abilità del professionista e/o le sue interpretazioni, elaborazioni, purché entro i limiti degli importi previsti dalla normativa vigente per gli enti pubblici.



MP



Articolo 15
(Disponibilità finanziarie e gestione)

1. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:
 - a. i redditi del suo patrimonio;
 - b. I proventi di gestione e le entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali;
 - c. I contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Mibact, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;
 - d. I contributi ordinari della Regione Siciliana stanziati con cadenze annuali;
 - e. eventuali contributi straordinari dello Stato, della Regione Siciliana e di altri enti pubblici;
 - f. fondi da bandi emessi da istituzioni pubbliche o private nazionali ed internazionali;
 - g. i contributi dei Fondatori e i contributi dei Sostenitori;
 - h. eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani, comunitari o internazionali;
2. La Fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti all'art. 2421 del Codice Civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
3. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettere c) e d) del presente articolo, la Fondazione presenta la documentazione prevista dalle leggi e norme vigenti nei tempi da esse previsti.

Articolo 16
(Esercizio finanziario e Bilanci)

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consigliere Delegato ed è composto dai documenti previsti dall'articolo 2423, comma 1, del Codice Civile e da una relazione sulla gestione.
3. Il Bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio.
4. Il Bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è trasmesso per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
 - a. Il Bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere trasmesso al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione di concerto entro sessanta giorni dalla sua ricezione e deve intendersi approvato qualora sia trascorso detto periodo senza ulteriore comunicazione da parte delle amministrazioni vigilanti.
 - b. Il Consigliere Delegato predispone entro il quindici novembre di ogni anno il budget economico dell'esercizio successivo e lo sottopone, con la relazione del Collegio dei revisori, al Consiglio di amministrazione che dovrà provvedere all'approvazione entro il 15 dicembre dello stesso anno.



MAP



Articolo 17
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le corrispondenti disposizioni del Codice Civile e le relative norme di attuazione, nonché il D.Lgs. 29 gennaio 1998, numero 20 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente Statuto sostituisce quello approvato in data 14 febbraio 2014 con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.



Handwritten signature or initials.